

Regolamento BULLISMO CYBERBULLISMO

anno scolastico 2019/2020
integrazione al regolamento d'Istituto

Legge 71 29/05/2017

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Artt. 2043-2047-2048

Codice Civile

Artt. 581-582-594-595-610-612-635

Codice Penale

MIUR aprile 2015

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

INDICE

1 DESCRIZIONE DEI FENOMENI	3
1.1 Bullismo	3
1.2 Cyberbullismo	4
2 RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE	6
3 PROCEDURA DA SEGUIRE	7
4 L'INTERVENTO IN CASI DI CYBERBULLISMO:	
8	
MISURE CORRETTIVE E SANZIONI	

1.1 BULLISMO: LA DEFINIZIONE DEL FENOMENO

Il bullismo è un atto aggressivo, condotto da un individuo o da un gruppo **RIPETUTAMENTE** e nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi.

Le caratteristiche principali del fenomeno sono tre:

- INTENZIONALITÀ
- RIPETIZIONE
- SQUILIBRIO DI POTERE

Il fenomeno si può manifestare sia in maniera diretta sia in maniera indiretta: nel primo caso può essere fisico o verbale, riguarda quindi offese, derisioni, soprannomi denigratori oppure atti di violenza come calci o pugni; nel secondo caso invece si manifesta attraverso l'esclusione sociale, il pettegolezzo o la diffusione di calunnie.

Il bullismo è un atto ingiustificato nei confronti di chi è diverso, basato sul **PREGIUDIZIO** e la **DISCRIMINAZIONE**. Le tipologie sono varie, può essere sessista, etnico, omofobico, rivolto verso una disabilità o, al contrario, verso compagni più dotati.

I RUOLI NEL BULLISMO

L'atto del bullismo non riguarda solo i due attori principali (chi domina - bullo - e chi viene dominato - vittima) ma coinvolge molti altri partecipanti e ognuno di questi gioca un ruolo specifico:

- Sostenitori del bullo, circa il 20%: si tratta di ragazzi che non hanno il coraggio di prendere l'iniziativa ma, una volta che il bullo ha iniziato, si uniscono a lui, o come spettatori o come gregari, cioè agendo fisicamente contro la vittima.
- Spettatori esterni passivi, circa il 24%: si tratta in questo caso di ragazzi che osservano ma non reagiscono o per paura delle conseguenze oppure perché le modalità del gruppo sono già definite e quindi non vogliono modificarle.
- Difensore della vittima, circa di 17%: alcuni ragazzi comprendono la gravità della situazione e decidono di intervenire, spesso chiedendo l'intervento di un adulto, nella speranza che il fenomeno cessi.

1.2 CYBERBULLISMO: LA DEFINIZIONE DEL FENOMENO

Il cyberbullismo è un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Le caratteristiche principali del fenomeno sono:

- INTENZIONALITÀ
- RIPETIZIONE
- SQUILIBRIO DI POTERE
- SENZA SPAZIO E SENZA TEMPO
- PERMANENZA NEL TEMPO
- RAPIDA DIFFUSIONE
- ANONIMATO
- DE-RESPONSABILIZZAZIONE

È necessario fare una precisazione rispetto alle prime tre caratteristiche in comune con il fenomeno del bullismo. Per quanto riguarda l'intenzionalità è necessario ricordare che c'è meno consapevolezza nel contesto virtuale; la natura della ripetizione invece è diversa rispetto al fenomeno del bullismo perché in questo caso vengono effettuate condivisioni online; lo squilibrio di potere invece è dato da alcuni fattori tipici del cyberbullismo come l'anonimato.

Il fenomeno si può manifestare in forma scritto-verbale attraverso offese e insulti tramite messaggi di testo pubblicati su siti, social network o tramite telefono; si può utilizzare il canale visivo attraverso la diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli, tramite cellulare, siti web o social network. Legati a questi ultimi si manifesta anche attraverso l'esclusione della vittima da comunicazioni online, dai gruppi.

I RUOLI NEI CYBERBULLISMO

Il fenomeno vede molti spettatori passivi, molti intervengono contro la vittima, aumentando il livello di conflittualità e di attacco verso di essa. Sono presenti anche i difensori che prendono le parti dell'offeso e capiscono la necessità di aiuto di quest'ultimo.

L'ultima categoria che prende parte al fenomeno è quella dei by-standers, ovvero spettatori non direttamente coinvolti nel fenomeno.

COSA PUÒ FARE IN AUTONOMIA UN RAGAZZO/A VITTIMA DI CYBERBULLISMO?

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gdp.it.

Tipologie di Cyberbullismo

Flaming	l'invio di messaggi online violenti e/o volgari mirati a suscitare
----------------	--

	scontri verbali
Harassment	l'invio ripetuto di messaggi insultanti con l'obiettivo di ferire qualcuno
Cyberstalking	ripetute e minacciose molestie e denigrazioni
Exclusion	escludere deliberatamente una persona da un gruppo, per ferirla
Trickery	l'inganno, ovvero ottenere la fiducia di qualcuno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate
Exposure	la pubblicazione online di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona
Impersonation	la sostituzione di persona, il farsi passare per un'altra persona e inviare messaggi o pubblicare testi repressibili
Denigration	il parlar male di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, ecc.
Sexting	invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale
Cyberbashing	riprendere l'aggressione con lo smartphone subito da un ragazzo o un gruppo di ragazzi da parte di un bullo.

2 RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

Dirigente Scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Individua un referente del bullismo e cyberbullismo. • Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, promuovendo azioni di sensibilizzazione. • Attraverso i vari organi collegiali, crea i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei suddetti fenomeni. • Prevede esperienze educative digitali rivolte agli studenti, per l'utilizzo consapevole della tecnologia. • Organizza corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Referente Cyberbullismo	<ul style="list-style-type: none"> • Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; • Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.
Collegio di Classe	<ul style="list-style-type: none"> • Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
Docenti	<ul style="list-style-type: none"> • Ricerca e mette in atto strategie metodologiche e di riflessione adeguate al gruppo classe. • Predilige modalità di lavoro cooperativo. • Orienta gli alunni nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, con particolare riferimento all'uso consapevole della tecnologia.
Alunni/e	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipano attivamente alla realizzazione di iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale. • Applicano le regole basilari del rispetto reciproco e della convivenza civile, sia nella vita reale che virtuale. • Negli spazi scolastici non è consentito l'utilizzo di dispositivi elettronici personali, previo consenso del docente finalizzato ad attività didattiche. • La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per la documentazione dei percorsi intrapresi, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti e con relativa liberatoria rilasciata dai genitori/tutori.
Genitori	<ul style="list-style-type: none"> • vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi/e, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; • conoscono le azioni messe in campo dalla scuola;

3 PROCEDURA DA SEGUIRE QUALORA IL FENOMENO DOVESSE VERIFICARSI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni/e	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Ref. Cyberbullismo CDC Docenti	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Ref. bullismo Coordinatori CDC Docenti Alunni/e Genitori	<ul style="list-style-type: none"> ● Incontri con gli alunni coinvolti ● Interventi/discussione in classe ● Informare e coinvolgere i genitori ● Responsabilizzare gli alunni coinvolti ● Ristabilire regole di comportamento in classe
INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente CDC Ref. bullismo Docenti Alunni/e Genitori	<ul style="list-style-type: none"> ● Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo ● Lettera di scuse da parte del bullo ● Scuse in un incontro con la vittima ● Compito sul bullismo/cyberbullismo ● Compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola ● Trasferimento a un'altra classe - Espulsione dalla scuola
VALUTAZIONE	Dirigente CDC Docenti	<p>Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante ● se la situazione continua: proseguire con gli interventi

legenda: CDC: Collegio di Classe

4 L'INTERVENTO IN CASI DI CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono realizzarsi in attività a favore della comunità scolastica. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Tali azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate, ma il cyberbullo dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”.

È inoltre utile ricordare che se il ragazzo ha più di 14 anni è perseguibile per legge.

In base a quanto stabilito dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*¹, le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono variare, a seconda della gravità dei fatti accertati:

- nota disciplinare (con rilevanza ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento)
- convocazione dei genitori dell’alunno/a
- lettera di comunicazione formale ai genitori
- intervento personalizzato con l’obiettivo di sviluppare l’empatia, la capacità di dialogo-sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extra scolastiche
- attività risarcitorie di natura sociale e culturale a vantaggio della comunità scolastica-allentamento dalle attività didattiche
- **eventuale segnalazione alle autorità competenti**

Milano, 11 Giugno 2019

**Coordinatore Didattico
p. Ermenegildo Bandolini**

¹ Entrata in vigore del decreto: 13/8/1998